


**Votazione popolare
del 2 giugno 2002**
Spiegazioni del
Consiglio federale

1 **Modifica del
Codice penale
(interruzione
della gravidanza)**

2 **Iniziativa «per
madre e bambino»**



Primo oggetto

Modifica del Codice penale svizzero (interruzione della gravidanza)

1

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza)?

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 107 voti contro 69; il Consiglio degli Stati con 22 voti contro 20.

Secondo oggetto

Iniziativa popolare «per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno»

2

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno»?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 156 voti contro 8 e dal Consiglio degli Stati con 39 voti contro 0.

Su che cosa si vota?

Un argomento – due oggetti di segno opposto

3

Sulla delicata questione dell'interruzione della gravidanza si discute in Svizzera ormai da decenni senza che sia stata trovata una soluzione accettabile per la maggioranza. Eppure la situazione attuale è assai insoddisfacente: le disposizioni penali in vigore dal 1942 vengono interpretate e applicate in modi molto diversi da un Cantone all'altro. Il divario esistente tra norma giuridica e applicazione pratica e la mutata interpretazione del diritto richiedono che si pongano nuove regole.

Il 2 giugno voteremo su due proposte che vanno in direzione contraria:

■ Dopo anni di accesi dibattiti, il Parlamento ha approvato il cosiddetto regime dei termini: l'interruzione della gravidanza non sarà punibile durante le prime dodici settimane se la donna fa valere uno stato d'angustia. Contro la modifica del Codice penale che introduce questa soluzione è stato lanciato il referendum. Consiglio federale e Parlamento, tuttavia, si esprimono a favore di questo cambiamento. Reputano che il divario esistente tra la legge e la realtà dei fatti imponga nuove regole in materia di interruzione della gravidanza e che il regime dei termini tenga adeguatamente conto delle mutate condizioni sociali.

Spiegazioni 9–11
Testo
in votazione 6–8

■ L'iniziativa popolare «per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» vuole vietare nella maggior parte dei casi l'interruzione della gravidanza, che sarebbe consentita soltanto qualora un grave pericolo, non altrimenti evitabile, minacci la vita della madre. Sarebbe punibile anche l'interruzione di una gravidanza conseguente a uno stupro. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché essa rappresenta un notevole passo indietro rispetto alla prassi attuale.

Spiegazioni 13–15
Testo
in votazione 12

Quando un'interruzione della gravidanza non è punibile?

Il diritto in vigore e i due modelli proposti si fondano sul principio della punibilità dell'interruzione della gravidanza. Differiscono invece considerevolmente per quanto concerne le condizioni da adempiere perché l'interruzione della gravidanza non sia punibile.

■ **Diritto vigente:**

- L'interruzione della gravidanza è disciplinata nel Codice penale.
- La legge consente di interrompere la gravidanza se un pericolo, non altrimenti evitabile, minaccia la vita stessa della madre oppure **minacci** seriamente **la sua salute** in modo grave e permanente. Questa disposizione risale al 1942 e da allora non è mai stata riveduta.
- Il medico che pratica l'interruzione della gravidanza deve ottenere il parere conforme di un secondo medico.
- **Nei Cantoni, queste disposizioni penali sono applicate in modi diversi o non lo sono affatto.**

■ **Regime dei termini:**

- L'interruzione della gravidanza rimane disciplinata nel Codice penale.
- L'interruzione della gravidanza non è punibile se viene praticata **entro dodici settimane** dall'inizio dell'ultima mestruazione.
- La donna incinta deve presentare una richiesta scritta e far valere di trovarsi in uno stato d'angustia. Prima dell'intervento, il medico deve tenere con lei un colloquio approfondito e fornirle tutte le informazioni utili.
- **Scaduto** il termine di dodici settimane, l'interruzione della gravidanza non è punibile se il medico la reputa necessaria per evitare alla donna incinta il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più è avanzata la gravidanza.

■ **Iniziativa popolare «per madre e bambino»:**

- L'iniziativa chiede di completare la Costituzione federale.
- L'interruzione della gravidanza non è punibile soltanto se per la gestante vi è un **pericolo di morte «acuto»** non altrimenti evitabile e **dovuto a cause fisiche.**

L'essenziale in breve

■ **L'interruzione della gravidanza: una decisione sofferta**

Affrontare una gravidanza indesiderata non è mai facile. Ancora più difficile è però la decisione di interrompere una gravidanza. La legge in vigore non risponde in modo adeguato a questa situazione: punisce infatti la donna che interrompe la gravidanza se questo intervento non è indispensabile per evitare un pericolo grave alla sua salute. Consiglio federale e Parlamento ne sono consapevoli e riconoscono la necessità di nuove regole: vogliono che, a determinate condizioni, l'interruzione della gravidanza non sia punibile, senza tuttavia banalizzarla.

■ **Che cosa prevede la modifica del Codice penale?**

La modifica prevede l'introduzione del cosiddetto regime dei termini: l'interruzione della gravidanza non è punibile se la donna lo chiede per scritto entro dodici settimane dall'inizio dell'ultimo ciclo mestruale e fa valere uno stato d'angustia. Il medico deve tenere personalmente un colloquio approfondito con l'interessata e darle gli opportuni consigli. Le gestanti di età inferiore ai 16 anni sono tenute a rivolgersi a un consultorio specializzato.

■ **Perché il referendum?**

Contro questa modifica è stato lanciato il referendum. I comitati referendari respingono il regime dei termini in modo generale, oppure chiedono che, per poter procedere a un'interruzione della gravidanza, la donna incinta sia obbligata a

sottoporsi a una consulenza approfondita in un servizio riconosciuto dallo Stato.

■ **Che cosa vuole l'iniziativa popolare?**

Secondo l'iniziativa, la protezione del nascituro ha priorità assoluta. L'interruzione della gravidanza deve essere permessa soltanto qualora non si possa evitare altrimenti un pericolo «acuto» e dovuto a cause fisiche che minaccia la vita della madre. I Cantoni sarebbero tenuti a predisporre l'aiuto necessario per le gestanti in stato di bisogno, ma potrebbero affidare tale compito anche a istituzioni private.

■ **Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento**

Parlamento e Consiglio federale sono favorevoli al regime dei termini. La donna deve poter decidere da sola, durante le prime dodici settimane, se può e vuole portare a termine la gravidanza. Le nuove disposizioni del Codice penale garantiscono che l'interruzione della gravidanza non avvenga in modo avventato o intempestivo. L'iniziativa popolare va respinta: non lascia infatti alla donna alcun potere di decisione e comporta di fatto un divieto dell'interruzione della gravidanza.

Primo oggetto:

Modifica del Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza)

Testo in votazione

1

§

Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza) Modifica del 23 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, del 19 marzo 1998¹;

visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 1998²,

decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Ingresso

visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale⁴,

...

Art. 118

2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile della gravidanza

¹ Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

² Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con la reclusione sino a dieci anni.

³ La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con la detenzione o con la multa.

⁴ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in due anni.

¹ FF 1998 2361

² FF 1998 4285

³ RS 311.0

⁴ Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Interruzione non punibile della gravidanza

Art. 119

¹ L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.

² L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.

³ Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.

⁴ I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.

⁵ Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.

Art. 120

Contravvenzioni commesse dal medico

¹ Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:

- a. chiedere alla gestante una richiesta scritta;
- b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
- c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,

è punito con l'arresto o con la multa.

² È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.

Art. 121

Abrogato

II

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 marzo 1994⁵ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale⁶,

...

Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza

In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 del Codice penale⁷, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 832.10; FF 2001 1168

⁶ Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁷ RS 311.0; FF 2001 1168



Argomenti dei Comitati referendari

Contro il regime dei termini diversi comitati hanno lanciato il referendum.

■ **L'«Aiuto svizzero per madre e bambino» e l'associazione «Sì alla vita» hanno raccolto, secondo quanto da loro indicato, circa 110000 firme. Essi fanno valere i seguenti argomenti:**

«NO alla «soluzione dei termini», costrizione politica e arbitrio giuridico!

1. Il bambino prima della nascita rimane del tutto privo di protezione. Non riconoscere il bambino come essere umano avente diritto a vivere, e decretare in generale l'aborto come non punibile contravviene alla Costituzione federale (art. 7 e 10 Cost.), senza la minima giustificazione etico-sociale.

2. L'aborto è facilitato per tutta la durata della gravidanza. Dalla 13^a settimana e fino al momento del parto, per abortire sarebbe sufficiente il giudizio di un unico medico, in pratica quello che effettua l'aborto. L'attuale obbligo del parere conforme di un secondo medico è stato tacitamente soppresso. Inoltre si introduce una nuova indicazione per l'impunità dell'aborto fino al momento del parto: il «pericolo» di una «grave angustia psichica», impossibile da controllare. Questi «concetti elastici» rendono il progetto di legge una farsa.

3. L'«angustia» diventa soltanto un pretesto. Per abortire legalmente, la donna sarebbe solo tenuta a dichiarare di trovarsi in uno stato di «angustia», senza obbligo di prova. Nessuno verifica tale stato di angustia della donna. E nessuno le presta alcun aiuto.

4. Tutti sono chiamati a finanziare gli aborti. È semplicemente scandaloso che anche chi si oppone all'aborto sia costretto a finanziarli con i premi, in costante aumento, delle casse malati.

5. L'ingiustizia praticata diventa diritto. Così come nel traffico i limiti di velocità non vengono soppressi per l'unica ragione che molti automobilisti guidano troppo velocemente, anche gli aborti non dovrebbero essere autorizzati soltanto perché si abortisce.»

■ **Il Partito popolare democratico e la «Società per la protezione della vita non ancora nata» hanno raccolto circa 50000 firme. Fanno valere i seguenti argomenti:**

«La vita umana **merita una protezione più degna** di un semplice termine, tanto più se questa soluzione non è affiancata da un aiuto e da una consulenza sufficienti. Privare in modo generale il nascituro della protezione della vita durante dodici settimane, è un puro **arbitrio**. Persino chi propende per soluzioni liberali non può approvare una simile scelta.

La vita che nasce merita una discussione condotta con serietà e una soluzione appropriata. La dignità umana esige una ponderazione tra i diritti della donna e la protezione della vita non ancora nata. **Dal Parlamento ci si attende che cerchi una soluzione più scrupolosa: il no apre la strada a questa ricerca.»**

Parere del Consiglio federale sulla modifica del Codice penale

1

Il regime dei termini offre una risposta sensata ed equilibrata al difficile problema dell'interruzione della gravidanza. Si fonda sul principio di lasciare alla donna la facoltà di decidere in prima persona, garantendole però allo stesso tempo una consulenza medica. Questa soluzione privilegia il principio della responsabilità autonoma della donna e confida nella sua capacità di prendere una decisione responsabile. Il Consiglio federale approva la modifica del Codice penale per i seguenti motivi:

■ **Responsabilizzare la donna anziché criminalizzarla**

La questione dell'interruzione della gravidanza tocca convinzioni etiche d'importanza fondamentale. Le disposizioni penali vigenti in Svizzera prevedono, per l'interruzione della gravidanza, pene fino a diversi anni di detenzione, a meno che l'interruzione non serva a preservare la donna da un grave danno alla salute. Pene detentive non se ne pronunciano più: non c'è più stata nessuna condanna dal 1988. La situazione attuale, però, genera incertezza giuridica ed è vissuta con angoscia dalle persone interessate. Inoltre, perseguire penalmente la donna non ha certo diminuito il numero delle interruzioni di gravidanza. Il regime dei termini elimina questa vergognosa criminalizzazione, riconosce il giusto valore alla responsabilità personale della donna e ne ammette la capacità di prendere una decisione responsabile, consentendole in caso di gravidanza indesiderata di valutare essa stessa la situazione.

■ **Sono necessarie regole nuove**

Nei Cantoni le disposizioni penali vigenti sono interpretate più o meno liberamente o non sono più applicate. Vi è quindi una vera e propria spaccatura tra legge e vita reale. Ogni anno vengono praticate in Svizzera tra le 12000 e le 13000 interruzioni di gravidanza, di cui l'80 per cento circa tra la sesta e la decima settimana di gestazione. Due terzi circa delle donne che interrompono la gravidanza hanno

più di 25 anni. Questa constatazione e le numerose domande di revisione presentate senza successo negli anni passati mostrano che i tempi sono maturi per modificare le disposizioni sull'interruzione della gravidanza. Dopo annosi dibattiti, il Parlamento ha trovato una soluzione praticabile, che anche il Consiglio federale appoggia con convinzione.

■ Una soluzione al passo con i tempi

Il regime dei termini consente alla donna che si trova in uno stato di vero bisogno d'interrompere la gravidanza nelle prime dodici settimane avvalendosi di un aiuto medico competente. Le nuove disposizioni di legge non costringono a portare a termine una gravidanza, ma nemmeno ne banalizzano l'interruzione. Il regime dei termini rispetta la dignità della donna e le lascia la decisione finale. Non l'abbandona a sé stessa, ma le offre la consulenza necessaria. La soluzione proposta non è contraria alla Costituzione federale, come invece a volte affermano gli oppositori. Come già oggi accade, l'assicurazione malattie obbligatoria si fa carico dei costi, che peraltro incidono percentualmente solo per pochi millesimi sulle uscite complessive delle casse malati.

■ Nessuna interruzione di gravidanza a cuor leggero

Nessuna donna decide a cuor leggero di interrompere la gravidanza. Anche la legge provvede affinché un simile passo non sia effettuato precipitosamente: la gestante è tenuta a far valere uno stato di angustia. Il medico deve tenere un colloquio approfondito con la donna e consigliarla. Le nuove norme, quindi, consentono alla donna di informarsi presso una persona di fiducia. Oltre a ciò, le sarà consegnato l'elenco dei consultori gratuiti e la si informerà sulla possibilità di dare il bambino in adozione; potrà così scegliere tra le diverse alternative che le si offrono.

I Cantoni sono inoltre tenuti a designare gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per applicare la legge in modo ineccepibile.

■ Il regime dei termini è molto diffuso all'estero

La maggior parte dei Paesi europei ha scelto da diverso tempo una soluzione analoga e i risultati sono dappertutto soddisfacenti. Niente indica che l'introduzione di un regime dei termini abbia comportato in questi Paesi un aumento delle interruzioni di gravidanza. Le statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dimostrano anzi che il numero delle interruzioni di gravidanza è calato e che sono diminuiti anche i danni alla salute causati dagli aborti illegali.

■ Misure d'accompagnamento

Consiglio federale e Parlamento vogliono contenere al massimo il numero delle interruzioni di gravidanza. Sono dunque indispensabili anche misure d'accompagnamento destinate alle donne, agli uomini e alle famiglie per i quali una gravidanza è fonte di problemi. Il Consiglio federale si adopererà quindi per potenziare i consultori cantonali di gravidanza e per fare in modo che la popolazione sia informata esaurientemente della loro esistenza. Occorre inoltre aumentare gli sforzi nei settori della prevenzione e dell'educazione sessuale.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del Codice penale (regime dei termini per l'interruzione della gravidanza).

Secondo oggetto: Iniziativa popolare «per madre e bambino» Testo in votazione



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» (Iniziativa «per madre e bambino») del 14 dicembre 2001¹

(Ingresso)

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 19 novembre 1999 «per madre e bambino - per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente²:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 10a (nuovo) Protezione dei bambini non ancora nati

¹ La Confederazione protegge la vita del bambino non ancora nato ed emana direttive per l'aiuto necessario a sua madre in stato di bisogno.

² La legislazione della Confederazione si attiene in merito a quanto segue:

- a. chiunque causa la morte di un bambino non ancora nato o contribuisce in modo decisivo alla sua morte si rende punibile a meno che la prosecuzione della gravidanza comporti per la madre un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile e dovuto a cause fisiche;
- b. qualsiasi forma di pressione, finalizzata alla soppressione di un bambino non ancora nato, è inammissibile;
- c. se la gravidanza è la conseguenza di atti di violenza, la madre può dare il suo consenso, l'unico necessario, alla libera adozione del bambino fin dall'accertamento della gravidanza;
- d. se la gravidanza pone la madre in uno stato di bisogno, i Cantoni accordano l'aiuto necessario. Possono affidare tale compito ad istituzioni private.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria ad art. 10a (Protezione del bambino non ancora nato)

Per il periodo fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione legislativa, tutte le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) che prevedono l'interruzione della gravidanza impunita sono sostituite dalla regolamentazione dell'articolo 10a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ FF 2001 5746

² L'iniziativa popolare si riferisce alla vecchia Costituzione federale, essendo essa stata lanciata nel periodo in cui quest'ultima era ancora in vigore. Il Parlamento ha adattato la numerazione e la presentazione degli articoli nel testo dell'iniziativa alla nuova Costituzione federale.



Argomenti del Comitato d'iniziativa:

«Sì alla protezione e all'aiuto per madre e bambino

L'iniziativa si basa sui diritti fondamentali. La vita umana è il bene giuridico supremo. È inalienabile. La Costituzione federale garantisce la dignità umana e il diritto alla vita (art. 7 e 10 Cost.) anche ai bambini prima della loro nascita.¹ Il diritto di autodeterminazione della donna termina laddove iniziano i diritti fondamentali del bambino. La pratica dell'aborto, che si è tanto diffusa a partire dagli scorsi anni sessanta, contravviene alla Costituzione e non può essere accettata. Solo una soluzione basata sui diritti fondamentali, come quella della presente iniziativa, è una soluzione per l'avvenire.

Garantire aiuto alla madre in difficoltà. Dal 1981 i Cantoni sono tenuti a gestire consultori di gravidanza. Numerosi Cantoni offrono consulenza, ma nessun aiuto finanziario. La donna incinta viene indirizzata a fondazioni private oppure all'assistenza sociale, le cui prestazioni assistenziali, però, devono di regola venire poi rimborsate. L'iniziativa vuole che nessuna donna sia costretta a ricorrere all'assistenza sociale a causa di una gravidanza.

Salvare la vita di migliaia di bambini. L'iniziativa dichiara punibile chi effettua aborti illegali o vi contribuisce in modo determinante. Donne in un grave stato di necessità possono invece non essere perseguite. L'iniziativa riduce il numero di aborti, giunto a oltre 12000 all'anno (40 al giorno). La persona che si reca all'estero per abortire, commette anche là un'ingiustizia.

Non rendere ancora più grave il trauma dello stupro. Lo stupro è un reato grave. Anche l'aborto è una forma di violenza, che può solo aggravare, non guarire il trauma dello stupro. Una guarigione è più probabile se si lascia in vita il bambino e ci si avvale semmai della possibilità di dare il bambino in adozione, con una dichiarazione anticipata, revocabile entro un determinato periodo dopo la nascita. Anche questo bambino è un essere umano, con il suo diritto a vivere e la sua dignità umana. Nel 2000 ci sono stati denunciati in Svizzera 404 stupri, oltre al numero oscuro dei casi non denunciati. Statisticamente è provato che si verifica solo una gravidanza ogni 1000 stupri.

Nessun «obbligo di partorire». Lo stato ha il dovere di proteggere la vita del bambino, però non ordina né di concepirlo né di partorirlo. Una volta concepito, ogni bambino viene al mondo: la questione è soltanto se vivo o morto. La presente iniziativa opta per la vita e offre l'aiuto necessario alla madre in stato di bisogno.»

¹ Cfr. in proposito: Prof. Dr. Yvo Hangartner, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe, eine grundrechtliche Standortbestimmung, Zurigo, 2000, p. 26 segg. (sulla base di un parere giuridico destinato al Dipartimento di giustizia e polizia).

Parere del Consiglio federale

L'iniziativa popolare «per madre e bambino» dà priorità assoluta alla protezione del nascituro e chiede un disciplinamento estremamente restrittivo dell'interruzione della gravidanza. Porta dunque a un grosso passo indietro rispetto all'ordinamento e alla pratica attuali e, soprattutto, mette in dubbio la capacità della donna di assumersi le proprie responsabilità. L'iniziativa è così rigida che potrebbe persino provocare un aumento degli aborti illegali. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i seguenti motivi:

■ Un divieto di fatto dell'interruzione della gravidanza

L'iniziativa popolare «per madre e bambino» è stata lanciata nel 1998, quando in Parlamento, in seguito a un'iniziativa parlamentare, stava prendendo forma concreta un regime dei termini. L'iniziativa popolare, però, non soltanto vuole rendere impossibile il regime dei termini, ma risulta persino retrograda rispetto alla legge in vigore. Essa è infatti più restrittiva rispetto alla prassi odierna poiché chiede che l'interruzione della gravidanza sia sempre vietata, salvo in caso di pericolo «acuto» e dovuto a cause fisiche che minacci la vita della gestante. Accogliere l'iniziativa equivarrebbe, in pratica, a rendere obbligatorio il parto, cosa che non si può ragionevolmente pretendere da nessuna donna.

■ Aumento del numero di aborti illegali pericolosi

Le donne che si trovano in uno stato di bisogno o che rischiano di partorire un bambino fisicamente o psichicamente infermo non avrebbero la possibilità, al contrario di quanto avviene oggi, di interrompere la gravidanza in modo legale. La donna persuasa di non essere in grado di condurre a termine una gravidanza sarebbe sospinta nell'illegalità e dovrebbe rivolgersi a persone non qualificate per abortire. Oltre alla situazione umiliante in cui la donna verrebbe a trovarsi, un simile passo potrebbe avere pesanti conseguenze per la sua salute (possibile sterilità

2

e, in caso di altre gravidanze, grossi rischi sia per sé stessa sia per il bambino).

■ **Un obbligo inaccettabile**

Se l'iniziativa fosse accolta, le donne sarebbero obbligate a portare a termine la gravidanza anche dopo uno stupro. È impensabile imporre un simile obbligo. L'iniziativa prevede che, in un caso come questo, la donna possa dare il proprio bambino in adozione già al momento in cui la gravidanza è accertata, ma questa possibilità non migliora una situazione di per sé insostenibile. Non si può pretendere da una donna di accettare una gravidanza frutto di una violenza carnale.

■ **I consultori offrono già oggi aiuto e consigli**

Il Consiglio federale condivide l'opinione dei promotori dell'iniziativa, secondo cui lo Stato ha l'obbligo di prestare un aiuto effettivo alle gestanti in stato di bisogno. Va tuttavia ricordato che il diritto in vigore prevede già forme di aiuto. Dal 1981 la legge federale sui consultori di gravidanza obbliga i Cantoni a istituire centri che offrano una consulenza gratuita alle donne incinte e a tutte le persone coinvolte in una gravidanza.

■ **Inosservanza del diritto di autodeterminazione della donna**

Nel corso degli ultimi trent'anni la posizione della donna nella nostra società ha subito profondi mutamenti. Secondo il Consiglio federale, è perciò logico che la donna incinta debba poter decidere autonomamente se interrompere la gravidanza

o no. L'iniziativa popolare non tiene in alcun conto la realtà sociale. Vuole soltanto proteggere la vita che nasce e costringere la madre a portare a termine la gravidanza. In questo modo viola il diritto di autodeterminazione della donna.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «per madre e bambino».

PP
Impostazione

Invii non recapitabili:
rimandare al
controllo degli abitanti
del Comune

Raccomandazione di voto

Il 2 giugno 2002 Consiglio federale
e Parlamento vi raccomandano di votare
come segue:

■ **Sì** alla modifica del Codice penale
(interruzione della gravidanza)

■ **No** all'iniziativa popolare «per madre
e bambino – per la protezione del bambino
non ancora nato e per l'aiuto a sua madre
in stato di bisogno»

Nell'improbabile caso che i due oggetti
in votazione vengano entrambi accettati,
l'iniziativa popolare avrebbe la prece-
denza sulla modifica del Codice penale,
poiché chiede di modificare la Costitu-
zione federale, mentre la proposta del
Parlamento che introduce il regime
dei termini si situa a livello di legge.

Indirizzo Internet:
www.admin.ch